REGOLAMENTO (CEE) N. 3197/86 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 2706/86 che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1985/1986

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 5 e l'articolo 65,

considerando che, in conformità del disposto dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79, l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2706/86 della Commissione (3) precisa che sono ammessi al beneficio delle misure previste dal suddetto regolamento soltanto i produttori che forniscano la prova di aver adempiuto in un periodo di riferimento i loro obblighi fissati all'articolo 39 e, se del caso, agli articoli 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che, in taluni casi, tale prova può essere fornita soltanto ad una data successiva all'entrata in vigore di tali misure e che pertanto tale disposizione rischia di ritardarne la loro attuazione ; che, per questo motivo, occorre prevedere che gli Stati membri possano autorizzare l'accesso a tali misure ad una data anteriore ; che tale possibilità deve essere subordinata al rispetto di certe condizioni, in modo da garantire che i produttori che non hanno soddisfatto ai suddetti obblighi siano esclusi dal beneficio delle misure in questione ;

considerando che è necessario definire con maggior precisione gli obblighi degli operatori ;

considerando che è altresì opportuno apportare alcune precisazioni di carattere redazionale al testo del regolamento (CEE) n. 2706/86 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2706/86 è modificato come segue :

1. Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 1*

1. Se viene decisa, per la campagna 1985/1986, l'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di vini da tavola di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 337/79, tali misure sono applicate in conformità delle disposizioni del presente regolamento.

2. In conformità del disposto dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che, durante la campagna 1985/1986 erano soggetti agli obblighi di cui agli articoli 39, 40 o 41 dello stesso regolamento sono ammessi al beneficio delle misure previste dal presente regolamento soltanto se forniscono la prova di aver adempiuto i loro obblighi nei periodi di riferimento fissati rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione (4), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione (5) e all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (6).

Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare il riconoscimento dei contratti o delle dichiarazioni di consegna di cui all'articolo 4 prima che i produttori abbiano fornito la prova di cui al primo comma, a condizione che in tali contratti o dichiarazioni di consegna figuri una dichiarazione, nella quale il produttore afferma che ha adempiuto agli obblighi di cui al primo comma o che si trova nella condizione di cui all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e che si impegna a consegnare i quantitativi residui necessari per completare l'obbligo entro i termini fissati dall'autorità nazionale competente.

2. All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. I titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine per i tipi di vino da tavola per i quali è stata adottata la decisione e per i vini che si trovano in stretta relazione economica con gli stessi possono :

a) per un quantitativo di vino sotto contratto che non superi una percentuale da stabilirsi del quantitativo totale di vino da tavola che hanno prodotto durante la campagna 1985/1986, procedere ad una distillazione alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 9 ;

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 246 del 30. 8. 1986, pag. 66.
(4) GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 12.
(5) GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 18.
(6) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14 ».

b) per un quantitativo di vino sotto contratto da stabilirsi, che non forma oggetto della misura indicata alla lettera a), concludere un contratto di magazzinaggio, alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1059/83 e all'articolo 9 del presente regolamento, per un periodo da stabilirsi ».

3. All'articolo 5, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 3. Il distillatore che non ha richiesto l'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83, è tenuto, se del caso, a presentare all'organismo d'intervento, entro 4 mesi dalla data dell'entrata in distilleria del vino, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato da lui effettivamente pagato entro i termini stabiliti al paragrafo 1, secondo comma ».

4. All'articolo 6, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata soltanto se sono fornite, al più tardi alla fine del quinto mese successivo alla data finale delle operazioni di distillazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato, nonché, se del caso, la prova che il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato.

Se le prove non sono fornite entro il termine stabilito ma nei due mesi successivi e se il ritardo non è dovuto ad una negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento svincola l'80 % della cauzione ».

5. È inserito il seguente articolo 6 bis :

« *Articolo 6 bis*

Nel caso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma :

— la prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2 è presentata anteriormente al 1° giugno 1987,
— la prova che il vino è stato distillato non può essere presentata dal distillatore prima di quella di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
— il pagamento del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, viene effettuato entro un mese dalla presentazione all'autorità competente per il riconoscimento del contratto, della prova di cui all'articolo 1, paragrafo 2, tranne se il periodo restante per l'esecuzione della suddetta disposizione è più lungo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 16 settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente